

**Ordinanza n. 94**  
**Contentori separati per i rifiuti**

**IL SINDACO**

**VISTA E RICHIAMATA** l'ordinanza n. 255 del 04/09/1995 relativa alla regolamentazione della raccolta in modo differenziato di alcune frazioni di rifiuti;

**VISTO** il decreto legislativo 5/02/1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge Regionale n. 28 del 28/10/1999 con particolare riferimento alle problematiche connesse alle raccolte differenziate;

**VISTO** il Regolamento comunale per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel Comune di Jesi;

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere a disciplinare il separato conferimento di alcune frazioni dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti nel territorio comunale al fine di ridurre ed eliminare lo smaltimento indifferenziato nonché la quantità e la pericolosità dei rifiuti pericolosi;

**VISTO** l'art. 38 della Legge n. 142/90;

**VISTO** gli artt. 35 comma 3, lettera d) e 38 dello Statuto Comunale;

**ORDINA**

1. Di conferire negli appositi separati contenitori, distribuiti sul territorio comunale i seguenti rifiuti prodotti nelle utenze civili in genere:

- materiali in vetro (bottiglie, barattoli, ecc..) e lattine per bibite;
- carta da giornale, cartone, cartoncino, libri e riviste;
- contenitori per liquidi in plastica (bottiglie, flaconi ecc..);
- indumenti usati;
- materiale ferroso ed elettrodomestici;
- Legno e mobilio;
- sfalci dei prati e potature;
- pile scariche;
- contenitori etichettati con il simbolo T e/o F;

- materiali ingombranti di provenienza esclusivamente domestica diversificati per tipologia;
- 2. di conferire i medicinali inutilizzati, scaduti od avariati, derivanti da abitazione od utenze civili in genere, esclusivamente negli appositi contenitori ubicati presso le farmacie;
- 3. di conferire in modo differenziato gli olii esausti derivanti da ristorazione collettiva nonché le batterie al piombo esauste e gli olii usati dei motori che possono eventualmente prodursi presso le singole abitazioni o le utenze civili in genere;
- 4. di conferire in modo differenziato presso centri di recupero e/o di trattamento i materiali inerti edilizi e di rivestimenti stradali privi di amianto.

Ogni violazione agli obblighi di raccolta differenziata dei rifiuti di cui ai punti 1 e 2 come precisato dalla presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di £. 100.000. L'eventuale abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti e/o di quelli pericolosi sul suolo sarà punito secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Gli ufficiali ed agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente.

Dalla Residenza Municipale lì, 22 Aprile 2000

**IL SINDACO**  
**Avv. Marco Polita**